



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUANTO È LEGALE LA CANNABIS LEGALE?" PRESENTATA IN DATA 8 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MENSIO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- la Legge n. 242/2016, ha come finalità "il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis sativa L.)";
- la suddetta legge all'articolo 2, comma 2 lettera g), specifica che dalla canapa "è possibile ottenere coltivazioni destinate al florovivaismo";
- la Legge n. 242/2016, all'articolo 4 (Controlli e Sanzioni), comma 5, stabilisce che "Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.";
- nella circolare del Mipaaf del 23 maggio 2018 è indicato che "Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla Legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.";
- nella direttiva del Ministero dell'Interno del 9 maggio 2019, si ritiene che "tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente";
- nella stessa direttiva di cui al punto precedente viene chiesto ai prefetti di "sottoporre all'attenzione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica - allargati alla partecipazione dei rappresentanti della Regione, dei Sindaci dei Comuni di maggiore dimensione e di quelli interessati dalla presenza degli esercizi commerciali in argomento, nonché dei rappresentanti della Magistratura - l'esigenza di un'approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio.";
- nella direttiva del Ministero dell'Interno del 9 maggio 2019 viene chiesto di "essere innanzitutto disposta una puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul

territorio, in condivisione con le Amministrazioni comunali ed attraverso il concorso dei rispettivi Comandi di Polizia locale e degli Sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative." e "Nel ribadire la necessità di un'azione che si ispiri ai canoni della più ampia condivisione e del massimo coordinamento, si invitano le SS.LL. a far tenere, entro il prossimo 30 giugno, uno specifico report sulle risultanze della ricognizione svolta e sulle iniziative conseguentemente intraprese.";

- la recente sentenza delle sezioni riunite della corte di Cassazione recita: "la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, Dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante";
- la sentenza di cui al punto precedente non indica quale sia il livello di THC per un prodotto che "in concreto" sia privo di efficacia drogante, anche in considerazione del fatto che non esiste una norma che definisca il limite di THC oltre il quale un derivato della canapa può avere tale efficacia;
- esiste un'ampia letteratura scientifica e forense che fissa allo 0,5% il limite di THC al disotto del quale non è rilevabile effetto psicoattivo;
- nella Circolare del Ministero dell'Interno del 31 luglio 2018 si richiama il limite di cui al punto precedente: "Per la cannabis sia la tossicologia forense che la letteratura scientifica individuano tale soglia attorno ai 5 mg di THC che in termini percentuali equivalgono allo 0,5% (a tale concentrazione 1 g grammo di infiorescenza contiene circa 5 mg di principio attivo)", con la conseguenza che "quantitativi pari ai 5 mg di THC per singola dose/assunzione consentirebbe di attribuire - in linea teorica - la natura di sostanza stupefacente alle infiorescenze in esame";
- i controlli sulle attività di produzione, distribuzione commercializzazione di prodotti a base di cannabis debbono essere eseguiti per tutelare i consumatori e gli operatori del settore che operano nel solco della legalità;

CONSIDERATO CHE

- esiste con ogni probabilità un vuoto normativo in merito al tipo di prodotto commerciabile a base di cannabis e alla quantità percentuale di principio attivo THC per cui si possa considerare prodotto con effetto psicotropo;
- non è meglio specificato cosa si intenda nella sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione per "prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante";
- il Tribunale del riesame di Genova recentemente ha dissequestrato dei prodotti a base di cannabis con tenore di THC inferiore allo 0,5%, indicando per l'esame ex post della quantità di principio THC solo il prelievo di campioni;

RILEVATO CHE

- in un recente convegno il rappresentante di un sindacato di Polizia ha definito come limite "spartiacque" rispetto ai controlli operativi e alle eventuali imputazioni ai sensi delle normative vigenti, il valore di 0,5% per il tenore di THC;
- lo stesso rappresentante ha rilevato che per la città di Milano, anche ai sensi della ricognizione richiesta dalla circolare del Ministero dell'interno del 9 maggio 2019, per il periodo 2017-2018 un aumento del 63% di sequestri di sostanze stupefacenti di cui: 184% in più relativamente ad eroina, il 587% in più relativamente a cocaina e il 595% in più relativamente alle sostanze stupefacenti di sintesi;
- nella città di Torino si trovano circa 50 realtà economiche tra esercizi di commercializzazione di prodotti derivati da cannabis, aziende di produzione e distribuzione di prodotti a base di cannabis, con tenore di THC inferiore allo 0,5%, e che nel complesso occupano circa 150 addetti a vario titolo, generando un volume d'affari di centinaia di migliaia di Euro;
- a seguito della sentenza delle SS.UU. della Cassazione pare si siano intensificati i controlli con sequestri preventivi di ingenti quantità di prodotti con tenori di THC anche compresi tra 0,2% e 0,5%;
- queste attività, nell'attuale incertezza normativa, ad oggi versano in una condizione di crisi, dovuta anche ai sequestri, alle sanzioni elevate per importi dell'ordine di migliaia di Euro e alle imputazioni per i titolari di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, Dpr 309/1990;

INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se il Comune di Torino è stato invitato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in merito alla approfondita analisi del fenomeno della commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti ed eventualmente ne conosca i risultati;

- 2) se sono a conoscenza di quali, quanti, la tipologia e da quali istituzioni sono stati effettuati i controlli nella città di Torino, specificando l'impegno della Polizia Municipale di Torino in tali controlli;
- 3) in quanti e quali di questi controlli sono stati sequestrati prodotti con tenore di THC tra lo 0,2% e lo 0,5%;
- 4) se sono a conoscenza di quali siano le indicazioni date a chi effettua i controlli in merito al tenore di THC da considerarsi "privo di efficacia drogante";
- 5) se ritiene che i controlli effettuati fino ad oggi siano una priorità per il la città di Torino, anche in termini di sicurezza;
- 6) se ritiene che le attività di controllo possano avere ripercussioni sul settore del commercio legale di prodotti a base di canapa;
- 7) come intende tutelare il settore della commercializzazione legale dei prodotti a base di cannabis.

F.to: Federico Mensio
Daniela Albano
Massimo Giovara